



COMUNE DI CORNO GIOVINE

PROVINCIA di LODI

OBBLIGO DI ISTRUZIONE ANNO SCOLASTICO 2021/2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ISTRUZIONE

Visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 13 dicembre 2001, n. 489, recante: «Regolamento concernente l'integrazione delle norme relative alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico»;

Visto il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139: art. 1: "L'istruzione obbligatoria è impartita per almeno 10 anni e si realizza secondo le disposizioni Indicate all'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Visto l'art. 4 del d.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 recante: "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133";

Vista la Circolare Ministeriale 30/12/2010 n. 101 che all'art. 1 dispone che "nell'attuale ordinamento l'obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 ed i 16 anni";

RENDE NOTO

in applicazione delle norme sopra richiamate:

1. Sono soggetti all'assolvimento dell'obbligo di istruzione i minori dal sesto al sedicesimo anno di età. Agli alunni portatori di handicap è consentito il completamento della scuola dell'obbligo anche fino al compimento del diciottesimo anno di età.

2. Ha assolto l'obbligo di istruzione l'alunno che abbia frequentato le scuole primarie, secondarie di primo grado e il secondo anno delle scuole secondarie di secondo grado, statali o non statali, abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme vigenti. I genitori del minore o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente alla sua istruzione e/o formazione devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.

3. Rispondono dell'assolvimento dell'obbligo i genitori del minore o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci.

In relazione al disposto dell'art. 4, comma 1, del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, l'Ufficio Servizi Istruzione ha compilato l'elenco dei minori che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento, soggetti all'obbligo di istruzione. Del detto elenco ogni avente diritto può prendere visione durante le ore di apertura al pubblico. È assicurata la riservatezza dei dati personali così come prescrivono le vigenti norme.

4. L'art. 4, comma 2, dello stesso D.P.R. n. 89/2009, testualmente dispone: «Possono, altresì, essere iscritti alla scuola primaria, su richiesta delle famiglie, le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento».

Questo manifesto, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito anche nel sito Web istituzionale di questo comune.

Il responsabile del servizio
Dott.ssa Michela Cecconi

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*